



## PROVINCIA DI VERCELLI

*Settore Finanze e Bilancio  
Servizio Assicurazioni*

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016) DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVI PERIODO 11.05.2022-10.05.2027**

#### **Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza e brokeraggio assicurativi relativo alle polizze stipulate e da stipularsi dalla Provincia di Vercelli.

I contratti assicurativi in corso sino alle ore 24.00 del 31.12.2022, sono i seguenti:

- All Risks
- Infortuni
- Kasko, incendio e furto auto Dipendenti ed Amministratori
- R.C.A./A.R.D.

e per il solo contratto R.C.T./R.C.O. sino alle ore 24.00 del 30.06.2022

#### **Art. 2– Oggetto dell'appalto**

Le prestazioni previste dal contratto e che la Ditta Aggiudicataria si impegna ad effettuare sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad essi collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
- analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
- individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico della Provincia di Vercelli;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza, con valutazione dei beni immobili e mobili, ai fini di una adeguata copertura;
- assistenza alle procedure di gara per la scelta delle compagnie assicurative;
- gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con l'Ufficio competente preposto con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento

dei tempi di liquidazione e report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;

- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnie circa la risarcibilità del danno;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
- servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi provinciali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- aggiornamento e formazione del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

### **Art. 3 - Durata**

L'incarico avrà durata quinquennale. Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso, da inoltrarsi 90 giorni prima della scadenza annuale, tramite PEC.

Dalla data di sottoscrizione del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

L'incarico per le prestazioni oggetto del presente Capitolato cesserà di produrre effetti con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione dell'Affidatario dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209 del 07/09/2005.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

### **Art. 4 – Corrispettivo e pagamento dei premi**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione fissata dalla Stazione Appaltante nella seguente misura:

3% per polizza RCAuto

10% per polizze diverse dalla RCAuto

Qualora il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avvenga esclusivamente per il tramite del Broker, lo stesso si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto della Provincia di Vercelli, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di

pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa.

L'importo stimato dell'appalto ai soli fini dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 comprensivo anche dell'eventuale periodo di proroga di 180 giorni, tenendo conto delle provvigioni applicate attualmente agli importi dei contratti assicurativi in essere, è di Euro 72.600,00.

#### **Art. 5 – Obblighi del broker aggiudicatario**

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Vercelli, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

#### **Art. 6 – Divieti**

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza un preventivo esplicito consenso, di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

E' fatto, altresì, divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione, il servizio. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Prerogative della Provincia**

Restano di esclusiva competenza della Provincia la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art. 8 – Risoluzione del Contratto**

La Provincia di Vercelli si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta ovvero per effetto di disposizioni di legge che prevedano il riordino delle Province o degli enti territoriali;
3. in ogni altra ipotesi in cui la Provincia di Vercelli ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;

5. in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;

6. in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R. o PEC

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare tale circostanza all'Ufficio competente della Provincia di Vercelli (o ad altro ufficio preposto), a mezzo lettera tramite PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

#### **Art. 9 – Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva, determinata forfetariamente nell'importo di Euro 5.000,00, a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la Provincia di Vercelli dovesse sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento, resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante e la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini suddetti determina la revoca dell'aggiudicazione.

#### **Art. 10 – Responsabilità dell'affidatario e copertura assicurativa**

L'affidatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione committente.

A tal fine l'affidatario è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005, nonché stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile ai sensi ed alle medesime norme ed in particolare dell'art. 110 del citato decreto e dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

La durata della polizza dovrà includere tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.

L'affidatario è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione committente.

**Art. 11 – Esecuzione anticipata del contratto**

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 dandone atto nella determinazione di aggiudicazione.

**Art. 12 – Cessione del contratto - subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente Capitolato, non è ammesso il subappalto.

**Art. 13 – Spese ed oneri accessori**

Il documento di stipula generato dal sistema MEPA è assoggettato ad imposta di bollo attualmente di Euro 16.00 a carico dell'affidatario, a cui, peraltro, compete ogni altra spesa accessoria inerente il contratto.

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs. 196/2003 Codice in materia dei dati personali, nonché tutte le altre disposizioni connesse, emanate dall'Autorità Garante per la Privacy.

**Art. 15 – Controversie**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del c.p.c..

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Vercelli.

**Art. 16 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia, alle norme del Codice Civile ed alla documentazione del bando MEPA "Servizi di supporto specialistico".

Il Dirigente Responsabile  
Area Finanze e Bilancio  
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)